

N. R.G. 9550/2015



**TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO MAURO TRINGALI,
A SCIoglimento DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA
PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
TRA LE SEGUENTI:

PARTI

1) _____, nato in Gambia il 17.12.1986 ;
C.F.:
Rappresentato e difeso dall'avvocato

RICORRENTE

AVVERSO
2) MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO
C.F.: 80025150659

RESISTENTE

CON INTERVENTO DEL

3) PUBBLICO MINISTERO

LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C.
ESPONE LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Gambia, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia in data 30.7.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.



Il difensore del richiedente protezione ha chiesto: 1) in via principale la declaratoria in capo al ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via graduata ha chiesto la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Inoltre l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in



caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va anche evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata descritta dall'art. 15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art. 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Anzi, la CGUE ha addirittura precisato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze n. 172 del 2009, Elgafaji e n. 285 del 2012, Diakité).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni



necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso concreto va osservato quanto segue.

Il richiedente ha riferito di aver prestato servizio nella Polizia gambiana dal 2 ottobre 2011 - data di inizio del periodo di formazione (come si può evincere dal citato attestato di formazione in allegato) che è terminato il 14 aprile 2012 - fino all'aprile 2013, quando è stato costretto ad abbandonare il paese.

Era in servizio presso la stazione di polizia di Brusubi (egli ha depositato sia innanzi alla Commissione che in giudizio l'attestato di formazione e il tesserino di appartenenza alla polizia gambiana n. 116943).

Il 3 aprile 2013, nel vicino villaggio di Kololi era di pattuglia con altri due colleghi: Sulayman Suso e Yusupha Colley. Durante la pattuglia individuavano delle persone che consumavano marijuana, comportamento considerato reato in Gambia e punito severamente. I soggetti che fumavano marijuana erano sette, tre dei quali scappavano, e quattro venivano arrestati. Durante i controlli, uno di questi, Dembo Sibi aggrediva il richiedente, dandogli un pugno in faccia e questi reagiva colpendolo con il calcio della pistola. Il soggetto veniva accompagnato in ospedale dove moriva poco dopo.

A seguito dell'incidente si verificava una protesta della gente del luogo per la condotta della Polizia e, da quanto riferitogli da conoscenti vicini, il Presidente Jammeh decideva di comminare una severa punizione ai soggetti coinvolti.

A questo punto avendo timore di essere arrestato egli ha deciso di lasciare il Paese.

La commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente dubitando della credibilità del racconto - in considerazione di alcune contraddizioni sulle date indicate e della circostanza che il richiedente abbia ottenuto il passaporto pur essendo indagato per la condotta di cui innanzi - ed affermando che non vi sarebbero i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione internazionale.

Ritiene questo giudice che, in primo luogo, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito una versione dei fatti sostanzialmente credibile ed ha prodotto documenti che confermano la sua appartenenza alle forze di polizia e danno precisa indicazione della cronologia degli eventi. Da ciò consegue che le imprecisioni relative alle date che sono emerse nel corso del colloquio (peraltro subito emendate dallo stesso richiedente)



possono essere frutto di occasionali incomprensioni delle domande o difficoltà di traduzione.

Quanto alla compatibilità del suo narrato - e dei timori rappresentati per il caso di rientro in patria - con la situazione oggettiva del Gambia va osservato quanto segue.

E' noto alle cronache che il governo gambiano si è reso più volte responsabile di arresti e detenzioni arbitrarie e che i condannati o detenuti hanno subito ogni sorta di torture.

L'ex presidente Yahua Jammeh, giunto al potere con un golpe militare nel 1994, riconfermato in quattro elezioni successive (l'ultima nel mese di novembre 2011) era considerato uno dei dittatori tuttora esistenti nel mondo, ed ha mantenuto il potere attraverso una legislazione fortemente limitativa della libertà di espressione e di informazione.

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno reso pubblico un rapporto in cui sostengono che nel paese la tortura era "prevalente e abituale", in particolare durante le prime fasi della detenzione da parte della NIA. Il rapporto esprimeva preoccupazione per le condizioni di vita nelle carceri e per l'assenza di un efficace meccanismo di denuncia in grado di affrontare le accuse di tortura e altri maltrattamenti. Il rapporto ha potuto osservare "la natura brutale dei metodi di tortura applicati e comprendenti percosse molto gravi mediante l'utilizzo di oggetti pesanti o cavi elettrici; scosse elettriche; soffocamento provocato mettendo prima un sacchetto di plastica sulla testa e quindi riempiendolo con acqua e ustioni con liquido bollente".

Sempre secondo quanto riportato da Amnesty International, a gennaio, decine di amici e parenti di persone accusate di coinvolgimento nel tentato colpo di stato del 2014 sono state detenute in incommunicado. Le autorità si sono rifiutate di riconoscere la loro detenzione o di fornire informazioni riguardanti il luogo della loro detenzione. Tra le persone detenute c'erano donne, anziani e un bambino. Sono stati rilasciati a luglio, dopo sei mesi di detenzione, senza che fossero formulate accuse nei loro confronti, in violazione della costituzione del Gambia. Alcuni dei detenuti sono stati torturati presso il quartier generale dell'agenzia d'intelligence nazionale (National Intelligence Agency - NIA), subendo tra l'altro percosse, scosse elettriche, waterboarding (annegamento simulato) o l'isolamento all'interno di buchi scavati sottoterra.

Tuttavia le recentissime elezioni svoltesi nel Paese (dicembre 2016) hanno visto la vittoria di Adama Barrow sostenuto dai principali partiti dell'opposizione, e la fine del lungo regime del presidente Jammeh.

Anche se in un primo momento il presidente Jammeh ha rifiutato di riconoscere i risultati delle elezioni del primo dicembre, gettando il Paese nel caos politico, dopo la minaccia delle altre nazioni dell'Africa occidentale (ECOWAS) di gravi conseguenze anche con l'utilizzo di una forza militare per intervenire in difesa della volontà chiaramente espressa degli elettori del Gambia (https://www.washingtonpost.com/news/globalopinions/wp/2017/01/13/africans-prepare-an-intervention-for-democracy/?utm_term=.127ee92dcd31), il presidente ha lasciato il Paese consentendo l'insediamento del suo successore.

Ciò posto, con riguardo al caso di specie ed in particolare alla richiesta della difesa di riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, sul presupposto che il



richiedente rischierebbe, in caso di rientro in patria, la condanna alla pena di morte (il difensore ha allegato un estratto del codice penale gambiano che punisce con la morte l'omicidio preterintenzionale), va osservato che l'esistenza di un procedimento penale a carico del richiedente è rimasta allo stato di pura ipotesi, non avendo egli neppure dedotto di averne avuto notizie concrete. Da ciò deve inferirsi che il dedotto rischio di condanna alla pena capitale non può dirsi effettivo, tenuto conto, peraltro, che, dalle fonti citate, non si hanno notizie di procedimenti penali a carico di appartenenti alle forze dell'ordine per atti violenti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Ciò induce ad escludere la possibilità di riconoscere al richiedente la misura della protezione sussidiaria.

Tuttavia va considerato che, in termini generali, la situazione del Gambia risulta ancora molto fluida ed indefinita ed il superamento delle tensioni interne sembra ancora da raggiungere, prospettandosi, in questo particolare momento storico, la possibilità che la cessazione di un regime così violento ed antilibertario come quello del presidente Jammeh ed il cambio ai vertici delle istituzioni porti con sé strascichi di ampia portata le cui conseguenze sono tutte da valutare.

Secondo le notizie diffuse da principali organi di stampa internazionale la sovranità territoriale del Paese è ancora compromessa dalla presenza di truppe straniere che non accennano al ritiro. Il Generale Francois Ndiaye, comandante delle truppe invase senegalesi ha annunciato in un comunicato stampa che il ritiro dei soldati avverrà progressivamente nei prossimi mesi. I reparti che sono stati utilizzati per invadere il Gambia il 19 gennaio 2017 (ammontanti a 800 uomini) hanno ricevuto in queste settimane altri rinforzi nonostante la partenza del dittatore. Ora in Gambia vi sarebbero stazionati 4.000 soldati senegalesi.

La presenza di un così nutrito contingente militare è dovuta dai timori che la Guardia Repubblicana e la Polizia segreta NIA (National Intelligence Agency) possano organizzare un colpo di Stato nei prossimi mesi. I due corpi di élite del sistema repressivo di Jammeh non sono stati smantellati per paura di uno scontro militare. Barrow e l'Esercito senegalese tenteranno di controllare questi due corpi speciali epurando dal comando gli elementi più pericolosi e fedeli a Jammeh.

Considerando che Barrow non dispone di proprie forze armate per la difesa della sua Amministrazione, il Senegal ha annunciato che il ritiro delle sue truppe avverrà nei prossimi tre mesi. Di fatto il mandato ECOWAS ricevuto da Dakar è stato letteralmente trasformato. Il mandato originale prevedeva solo la rimozione del dittatore con la forza in caso di fallimento delle negoziazioni.

Inoltre lo stesso Barrow, appena insediatosi, ha dichiarato lo stato di bancarotta economica causata dal regime di Yauha Jammeh.

La Tesoreria di Stato avrebbe riserve di valuta pregiata sufficienti per onorare i pagamenti internazionali per due soli mesi. Molte imprese pubbliche sono soffocate dai debiti creati dall'ex Presidente. Soffrono, inoltre, di un eccesso di mano d'opera non qualificata anche ai livelli dirigenziali che compromette le performance economiche. Nel lungo periodo della dittatura, Jammeh ha riempito ministeri e aziende pubbliche di parenti, spesso non qualificati per il ruolo acceduto. La disoccupazione giovanile ha ormai raggiunto il 80%,



obbligando migliaia di giovani a tentare fortuna all'estero, nei vicini Paesi africani, in Europa e nelle Americhe. Il 38% del PIL nazionale proviene dalle rimesse finanziarie inviate dalla diaspora gambiana.

La precaria situazione è aggravata dal saccheggio delle casse di Stato compiuto dal dittatore Jammeh prima di andare in esilio in Guinea Equatoriale. Secondo il nuovo Ministro degli Interni, Mai Ahnad Fatty, il dittatore avrebbe rubato 11,4 milioni di euro e due macchine blu spedite in Guinea Equatoriale con aereo cargo. «La Gambia è in bancarotta. Le casse dello Stato sono state svuotate. Questo è un dato di fatto confermato dagli impiegati del Ministero delle Finanze e della Banca Centrale», ha affermato il Ministro Fatty al quotidiano inglese "The Guardian".

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 6-1 n. 24544 del 21 novembre 2011) ha affermato più volte che la protezione umanitaria consiste in una tutela residuale e temporanea che deve essere riconosciuta quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione.

In questi termini il rischio individuale di cui si è dato conto e quello derivante dall'attuale situazione generale del Paese pone il richiedente in una condizione, in caso di rientro in patria, di particolare vulnerabilità, atteso che ai rischi connessi alla tenuta dell'ordine democratico si aggiungo quelli derivanti dalla gravissima crisi economica in cui è stato gettato il Paese. Tali rischi, tuttavia, potrebbero essere superati nel caso in cui la situazione politica del Gambia evolva positivamente.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini sin qui esplicitati.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

La domanda di liquidazione degli onorari del difensore del richiedente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale C.O.A. in data 14.6.2016, essendovi tutti gli elementi in atti, può essere qui accolta disponendo il dimezzamento previsto per legge, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione da € 26.001 a € 52.000 perché causa di status inerente valori indeterminabili e compiendo il seguente conteggio: Fase di studio della controversia € 810,00; Fase introduttiva del giudizio € 574,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00 per un primo totale di € 2.588,00, da ridurre di € -776,40 pari al 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per giungere ad un secondo totale € 1.811,60 da ridurre del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) ad € -905,80 oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, Iva e Cassa se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98; per l'effetto trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Letti gli artt. 116, 11, 82, 84, e 130 del DPR n. 115/2002, liquida in favore dell'avv. per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 905,80 per onorari oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, IVA e CpA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede nonché per la trasmissione del presente provvedimento, da valere quale decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del DPR n. 115/2002, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127.

Decisa in Salerno il04/04/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice
Mauro Tringali

